



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.            del

## **SOMMARIO**

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

**Art. 2 – Definizioni**

**Art. 3 – Contratto di sponsorizzazione**

**Art. 4 – Finalità e vincoli**

**Art. 5 – Sponsor e collaboratore istituzionale**

**Art. 6 – Il Comune quale sponsee**

**Art. 7 – Modalità di scelta dello sponsor**

**Art. 8 – Iniziativa spontanea o per azione di terzi**

**Art. 9 – Utilizzo dei risparmi di spesa**

**Art. 10 – Aspetti fiscali**

**Art. 11 – Riserva organizzativa**

**Art. 12 – Trattamento dei dati personali**

**Art. 13 – Verifiche e controlli**

**Art. 14 – Norme di rinvio**

## **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in occasione di iniziative promosse, organizzate o gestite dall'amministrazione comunale.

2. Il presente regolamento, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 119 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267, alle disposizioni di cui all'art. 43 L. 449/97 ed all'art. 26 D. Leg.vo 163/06 e successive modifiche e integrazioni, si prefigge lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

3. Tali sponsorizzazioni devono essere utilizzate unicamente in conformità ai fini istituzionali del Comune.

4. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti pubblici o privati che abbiano in atto controversie di natura giuridica con il Comune di Cornaredo

5. Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmio di spesa per il Comune rispetto agli stanziamenti disposti.

## **Art. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende:

a. Per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a titolo oneroso in cui il Comune (sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;

b. Per "sponsorizzazione": ogni contributo in denaro, beni o servizi, od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;

c. Per "sponsor": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;

d. Per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico od il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messi a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

## **art. 3 – Contratto di sponsorizzazione**

Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro o da forniture di beni/servizi prestati da terzi (sponsor), le modalità con cui il Comune (sponsee) si obbliga nelle varie estrinsecazioni della propria attività a pubblicizzare e divulgare la ragione sociale o il marchio del

soggetto sponsorizzante . Le forme di sponsorizzazione a cui il Comune ricorre, a titolo esemplificativo, sono in relazione :

- ad attività culturali
- ad attività sportive
- ad attività di promozione turistica
- ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale
- ad attività inerenti il servizio di verde pubblico e di arredo urbano
- ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico

#### **art. 4 – Finalità e vincoli**

Il Comune si avvale del contratto di sponsorizzazione per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica ed amministrativa dell' ente e per realizzare maggiori economie di spesa, nonché per migliorare la qualità dei servizi prestati.

Tutte le iniziative supportate da forme di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e privata,devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune, devono produrre risparmi di spesa.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti la propaganda politica, sindacale o religiosa, la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e materiale pornografico, i messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia.

La Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, e su richiesta di direttiva formulata dal competente dirigente, si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione, oggetto del presente Regolamento, quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi, che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale o che esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l'attività pubblica.

#### **Art. 5 – Sponsor e collaboratore istituzionale**

Possono assumere la veste di sponsor o di collaboratore istituzionale:

- qualsiasi persona fisica , purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative, i consorzi...
- le associazioni senza fine di lucro, formalmente costituite, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune.

Sono sempre ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

## **Art. 6 – il comune quale sponsee**

Con l'approvazione del presente regolamento il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta ad avvalersi di sponsorizzazioni e collaborazioni per il conseguimento di finalità di pubblico interesse.

La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento autorizza il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni o collaborazioni in via generale con l'approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) e, per specifiche iniziative, con apposita deliberazione.

Tutte le fasi gestionali inerenti alle iniziative di sponsorizzazione e collaborazione sono demandate all'esclusiva competenza del responsabile preposto al settore interessato o, qualora l'iniziativa si rivolga a più settori, al responsabile di settore individuato dal Segretario Comunale/ Direttore Generale.

Il responsabile di settore procede con appositi atti di determina a dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Comunale.

## **Art. 7 – modalità di scelta dello sponsor**

1. La scelta dello sponsor è effettuata a mezzo di trattativa privata preceduta, di norma, dalla pubblicazione di apposito avviso.

2. All'avviso anzidetto è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web comunale e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggior conoscenza e partecipazione. In ogni caso, dell'avviso può essere data notizia a soggetti che si ritiene possono essere eventualmente interessati.

- La durata del contratto di sponsorizzazione ed eventuale rinnovabilità;
- Il corrispettivo per la sponsorizzazione e le modalità di pagamento;
- Le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste;
- Responsabilità e impegni reciproci;
- Possibili cause di risoluzione del contratto;
- Indicazione foro competente per la risoluzione delle controversie;
- Facoltà di recesso anticipato del Comune e relative modalità.

4. Non potrà farsi ricorso al contratto di sponsorizzazione:

- Per servizi pubblici essenziali;
- Per servizi espletati a garanzia di diritti fondamentali dei cittadini;
- Per servizi inerenti rilascio di certificazioni ed atti riferenti alla persona.

5. Il pagamento dell'importo della sponsorizzazione deve essere effettuato con le modalità stabilite dal Responsabile del Settore nell'atto di affidamento. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

6. Per importi superiori a € 20.000,00= IVA esclusa, verrà redatto apposito contratto con i costi di registrazione a carico dello sponsor, fatti salvi accordi diversi e motivati.

7. E' comunque ammessa la trattativa privata per iniziative di importo inferiore ad euro 10.000,00= IVA esclusa

8. La gestione della sponsorizzazione o della collaborazione avviene mediante sottoscrizione di apposito contratto da parte dello sponsor o del collaborante e del responsabile di settore.

Nel contratto sono stabiliti:

- il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- la durata del contratto di sponsorizzazione o collaborazione;
- gli obblighi assunti dalle parti;
- le clausole di tutela da eventuali inadempienze.

Il responsabile di settore, prima della stipulazione del contratto, deve esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari affinché lo stesso risponda a quanto previsto nell'art.4.

Qualora in corso di contratto si verificasse l'esistenza di messaggi aventi contenuto non ammesso il contratto è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno anche d'immagine per il Comune.

### **Art. 8 – Iniziativa spontanea o per azione di terzi**

La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:

- iniziativa spontanea del Comune, che predispone apposito progetto di sponsorizzazione o collaborazione
- iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 5

Qualora l'iniziativa sia correlata alla proposta di soggetti terzi essa deve essere riconosciuta e valutata espressamente, nell'atto di approvazione dell'accordo, come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Comune, con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.

Gli accordi di collaborazione, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale del contraente privato, sono sottoposti più puntualmente al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica ed al confronto tra più possibili concorrenti.

Anche qualora l'iniziativa di sponsorizzazione o di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza allo scopo di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

## **Art. 9 – Utilizzo dei risparmi di spesa**

Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del contratto sono da considerarsi risparmi di spesa.

Nello stesso modo sono considerati risparmi di spesa le somme previste nei capitoli di spesa e non utilizzate in seguito alla stipula di accordi di collaborazione.

I risparmi di spesa hanno la seguente destinazione, a decisione della Giunta comunale e su proposta del Direttore Generale, sentito il parere del Responsabile del Settore interessato:

- finanziamento di qualunque altra spesa

- implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività dei dipendenti comunali

## **art. 10 – Aspetti fiscali**

Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro del servizio, fornitura o intervento prestati gratuitamente.

Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo di cui al precedente comma.

Tra le due parti della sponsorizzazione opera il criterio della fatturazione permutativa, compresa la rilevanza ai fini IVA; inoltre, tutti gli importi contrattuali oggetto di fatturazione, sia attiva che passiva, devono essere puntualmente iscritti in bilancio all'intero degli appositi PEG e gestiti come ordinari accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sino al perfezionamento della riscossione e del pagamento

Il soggetto sponsorizzante è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate, qualora non realizzate dallo stesso.

## **art. 11 - Riserva organizzativa**

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune nei modi precisati dall'art. 4 del presente regolamento.

2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

## **art. 12 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs 196/2003 – c.d. "Codice della Privacy" e successive modificazioni e integrazioni.

3. Titolare del trattamento è il Comune di Cornaredo in persona del Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopracitata.

4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

### **art. 13 – Verifiche e controlli**

Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche periodiche da parte del competente servizio, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti .

Le difformità rilevate in occasione dei controlli devono essere comunicate agli sponsor affinché gli stessi conformino il proprio comportamento a quanto previsto nel contratto e, qualora ciò non avvenga, si producano gli effetti concordati.

La Giunta Comunale, in occasione della presentazione annuale del Bilancio Consuntivo al Consiglio Comunale, provvederà a relazionare lo stesso organo in merito ai contratti stipulati nel corso dell'anno precedente e ai risultati ottenuti dall'applicazione del presente regolamento

### **art. 14 - Norme di rinvio**

In caso di contestazioni, la risoluzione delle controversie sarà deferita al collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Comune, uno nominato dallo sponsor ed uno nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.